

PONTIFICIA FACOLTA' TEOLOGICA DELL'ITALIA MERIDIONALE

STATUTI GENERALI

TITOLO PRIMO

NATURA, FINALITÀ E STRUTTURA DELLA FACOLTÀ

Art. 1*Natura e finalità della Facoltà*

La Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, eretta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica con il diritto di conferire, a norma dei presenti Statuti, i gradi accademici in Sacra Teologia, ha le seguenti finalità:

- a) approfondire, mediante la ricerca scientifica, la conoscenza della verità rivelata;
- b) contribuire all'evangelizzazione, in dialogo interdisciplinare con la cultura contemporanea;
- c) promuovere le discipline teologiche e le altre con queste connesse per l'inculturazione del messaggio cristiano, soprattutto nell'Italia Meridionale, in stretta collaborazione con le Chiese locali;
- d) curare la formazione degli aspiranti al ministero sacerdotale e di quanti, religiosi e laici, si preparano all'insegnamento delle scienze sacre o ad altri compiti apostolici, a servizio del Popolo di Dio e di tutta la famiglia umana;
- e) contribuire alla formazione permanente del clero, dei religiosi e degli altri operatori pastorali.

Per meglio raggiungere questi fini la Facoltà collabora con gli altri Centri di studi ecclesiastici e con le Università civili, ed è aperta al dialogo con le altre Chiese e comunità ecclesiali, con i non cristiani e i non credenti.

Nella particolare struttura della Facoltà (cf artt. 2-3), le iniziative atte a promuovere questi rapporti si svolgono con carattere unitario, in modo da rendere più efficace la sua azione specifica nell'area socioculturale nella quale si trova inserita.

Art. 2*Struttura della Facoltà*

La Facoltà consta di due Sezioni: Sezione S. Tommaso, affidata all'Arcidiocesi di Napoli, e Sezione S. Luigi, affidata alla Compagnia di

Gesù.

Alla Facoltà possono essere *Aggregati* o *Affiliati* Istituti Teologici e *Collegati* Istituti Superiori di Scienze Religiose secondo quanto previsto dalla Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e dalla successiva normativa della Congregazione per l'Educazione Cattolica¹.

Art. 3

Articolazione e sede degli studi

1. La Facoltà ha, in ciascuna delle due Sezioni, un proprio corso istituzionale completo per il conferimento del primo grado accademico (1° ciclo). Per il conferimento del secondo e terzo grado accademico essa si articola nei seguenti settori di specializzazione:

a) Teologia dogmatica a indirizzo cristologico e Teologia pastorale, presso la Sezione S. Tommaso;

b) Teologia dogmatica a indirizzo ecclesiologico, Teologia biblica e Teologia della vita cristiana con indirizzi morale e spirituale, presso la Sezione S. Luigi;

2. Alla Facoltà è aggregato l'Istituto «S. Pio X» di Catanzaro, che ha un proprio corso istituzionale per il conferimento del primo grado accademico (1° ciclo) e due settori di specializzazione per il conferimento del secondo grado accademico (2° ciclo): Teologia morale sociale, con indirizzi epistemologico e bioetico, e Teologia dell'evangelizzazione (cf art. 42, 1-5).

Art. 4

Valutazione e promozione della qualità

Al fine di monitorare il funzionamento e la qualità della proposta formativa nonché di elaborare proposte di miglioramento e di sviluppo, è nominata un'apposita *Commissione per la Valutazione e la Promozione della Qualità*.

Il Preside della Facoltà presiede la commissione, che ha un regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà.

TITOLO SECONDO

RAPPORTI CON LE CHIESE LOCALI

¹ Cf *Sapientia Christiana* 48; 62,2; 63. CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, *Normae de Institutis Theologicis Aggregatione* 1993; *Notio Affiliationis theologiae*, 1985; *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose*, 2008

Art. 5

Commissione Episcopale

In quanto corresponsabili della vita e del progresso della Facoltà e al fine di ispirare e coordinare la sua attività evangelizzatrice a servizio delle Chiese (cf art. 1), le Conferenze Episcopali di Campania, Basilicata e Calabria istituiscono una speciale Commissione Episcopale².

Art. 6

Composizione e funzione della Commissione Episcopale

1. La Commissione Episcopale si compone del Gran Cancelliere (cf art. 8), che la convoca almeno una volta l'anno e la presiede, del Vice Gran Cancelliere (cf art. 8) e dei Presidenti delle Conferenze Episcopali di Campania, Basilicata e Calabria o loro Delegati.

2. Possono essere invitati alle riunioni della Commissione i rappresentanti provinciali delle famiglie religiose maschili e femminili, aventi rapporti particolari riguardanti il conseguimento dei fini propri della Facoltà.

3. La Commissione, consapevole del servizio che la Facoltà deve rendere alla Chiesa dell'Italia Meridionale,

a) ne promuove la vitalità e l'incidenza pastorale con opportuni mezzi e iniziative;

b) elegge tra i membri che la compongono un Segretario al fine di garantire un più stretto raccordo tra la Commissione e le Autorità accademiche;

c) riceve la relazione annuale del Preside della Facoltà, presenti i Vice Presidi per le Sezioni e il Direttore dell'Istituto Aggregato.

² *Sapientia Christiana*, art. 4; *Norme Appl.*, art. 5.

TITOLO TERZO

LA COMUNITÀ ACCADEMICA E IL SUO GOVERNO

Art. 7*La comunità accademica*

Tutte le persone che a titolo diverso partecipano alla vita della Facoltà sono ciascuna, secondo la propria condizione e funzione, corresponsabili del bene dell'intera Comunità accademica e contribuiscono al conseguimento delle sue finalità.

Art. 8*Il Gran Cancelliere e il Vice Gran Cancelliere*

Il Gran Cancelliere della Facoltà è l'Arcivescovo di Napoli «pro tempore existens»; il Vice Gran Cancelliere della Facoltà è il Superiore maggiore, delegato dal Preposito Generale della Compagnia di Gesù «pro tempore existens».

Art. 9*Compiti del Gran Cancelliere e del Vice Gran Cancelliere*

1. Il Gran Cancelliere ha la responsabilità di tutta la Facoltà: rappresenta la Santa Sede presso la Facoltà e questa presso la Santa Sede, ne promuove, d'intesa col Vice Gran Cancelliere, il progresso e ne favorisce la comunione sia con le Chiese locali sia con la Chiesa universale.
2. Spetta al Gran Cancelliere informare la Congregazione per l'Educazione Cattolica circa le questioni più importanti e, d'intesa col Vice Gran Cancelliere, inviare a essa, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata circa la situazione accademica, morale ed economica della Facoltà.
3. È compito proprio del Gran Cancelliere e del Vice Gran Cancelliere favorire l'unione e la collaborazione fra i membri della Comunità accademica, curare la formazione scientifica e l'incremento del Corpo Docente, procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e che siano fedelmente osservati gli Statuti e le norme emanate dalla S. Sede.
4. Il Gran Cancelliere ha la diretta sovrintendenza e responsabilità della Sezione S. Tommaso. Per quanto attiene la Sezione S. Luigi, il Gran Cancelliere agisce d'intesa col Vice Gran Cancelliere che di essa ha diretta sovrintendenza e responsabilità (cf art. 2).
5. La missione canonica e l'autorizzazione a insegnare sono conferite ai singoli Docenti dal Gran Cancelliere, fermo restando il prescritto degli articoli 18 e 19 circa le assunzioni, nomine e promozioni. Per quanto attiene

la Sezione S. Luigi, il Gran Cancelliere procede d'intesa col Vice Gran Cancelliere (cf art. 19, 5). La revoca ai Docenti della missione canonica e dell'autorizzazione a insegnare è prevista, a norma dell'art. 24 nn. 2.7, per giusti e gravi motivi, ad essi previamente notificati.

6. Spetta al Gran Cancelliere:

a) la nomina dei Vice Presidi, eletti dai rispettivi Consigli a norma dell'art. 16, 4 previo nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Per quanto attiene la Sezione S. Luigi il Gran Cancelliere agisce su proposta del Vice Gran Cancelliere.

b) la nomina del Direttore dell'Istituto Aggregato, previa approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica, su proposta del Vescovo Moderatore che lo sceglie da una terna di docenti Ordinari e Straordinari, eletta dal Consiglio di Istituto, una volta ottenuto il nulla osta della Facoltà.

7. Spetta inoltre al Gran Cancelliere³:

a) chiedere alla Congregazione per l'Educazione Cattolica l'erezione canonica di ciascun ISSR collegato alla Facoltà, dopo aver ottenuto il parere positivo della Conferenza Episcopale o di altra Assemblea competente della Gerarchia Cattolica;

b) presentare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica il piano di studi e il testo dello Statuto dell'ISSR per la debita approvazione;

c) informare la Congregazione per l'Educazione Cattolica circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l'attività dell'ISSR;

d) nominare il Direttore dell'ISSR, su proposta del Moderatore che lo sceglie tra una terna di docenti stabili presentata dal Consiglio d'Istituto, acquisito il parere favorevole della Facoltà.

Art. 10

Le Autorità accademiche della Facoltà

1. Le Autorità accademiche della Facoltà sono personali e collegiali. Le Autorità personali sono: il Preside, il Vice Preside della Facoltà (cf art. 15, 1), il Vice Preside per la Sezione da cui proviene il Preside.

Le autorità collegiali sono: il Consiglio di Facoltà e i Consigli delle Sezioni S. Tommaso e S. Luigi.

2. Il governo della Facoltà spetta alle Autorità personali e agli Organi collegiali, secondo le modalità indicate nei documenti della S. Sede, nei presenti Statuti generali e in quelli particolari.

³ Cf Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze religiose*, art. 7

Art. 11
Composizione del Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto dal Preside, dal Vice Preside della Facoltà, dal Vice Preside per la Sezione da cui proviene il Preside, dai rappresentanti dei vari ordini del Corpo accademico scelti tra i Docenti stabili, non stabili e Assistenti, nonché dai rappresentanti degli Studenti ordinari, in numero uguale per le due Sezioni, da fissarsi in concreto dallo stesso Consiglio in modo che il 30% sia di docenti Ordinari, il 20% di Straordinari, il 30% di altri, il 20% di Studenti.
2. I membri del Consiglio di Facoltà sono eletti dai Consigli delle due Sezioni.
3. Il Consiglio di Facoltà viene rinnovato parzialmente ogni due anni, in modo da garantirne la continuità. Perciò, ferma restando la prescrizione del n. 1 del presente articolo circa la percentuale dei vari ordini del Corpo docente e degli Studenti, con una prima serie di votazioni si conferma metà del Consiglio uscente; con votazioni successive il Consiglio è poi completato, tenendo conto di tutti coloro che godono della voce passiva.
4. Partecipano al Consiglio di Facoltà, con voto deliberativo, il Direttore e un rappresentante dell'Istituto Aggregato ⁴.
5. Previa convocazione del Preside può partecipare al Consiglio di Facoltà un rappresentante degli Istituti affiliati e degli ISSR collegati, quando si trattino problemi che li riguardino.
6. Gli atti del Consiglio sono redatti dal Segretario generale che vi partecipa senza diritto di voto.

⁴ Cf *Appendice I* al presente Statuto, *L'Aggregazione*, art. 5.

Art. 12*Competenze del Consiglio di Facoltà*

1. Il Consiglio di Facoltà:

- a) regola nelle sue linee generali l'attività accademica della Facoltà;
- b) mantiene e incrementa i rapporti con le altre Università e Facoltà di studi ecclesiastici, con le Università civili e altri Centri di studi, particolarmente con quelli esistenti nell'Italia Meridionale;
- c) designa a norma dell'art. 14,2 i tre candidati per la nomina del Preside;
- d) propone i candidati per la nomina a Professore ordinario e straordinario, a norma degli artt. 18 e 19;
- e) elegge i membri delle commissioni paritetiche, per studiare i problemi relativi a tutta la Facoltà, e ne approva i relativi regolamenti;
- f) delibera, per giusta e grave causa e a maggioranza dei due terzi dei voti, la decadenza di un docente da ogni funzione e attività accademica, a norma dell'art. 24 nn. 5.6;
- g) delibera, a maggioranza dei due terzi dei voti, sulla aggregazione di nuovi Istituti, sulla affiliazione di Seminari o Studi teologici, sul riconoscimento di Istituti Superiori di Scienze Religiose e sulla istituzione di altri *curricula* di studi, di cui agli artt. 42. 43. 44 dei presenti Statuti;
- h) approva i programmi e i metodi didattici adottati negli Istituti affiliati e negli altri Centri di studi dipendenti o riconosciuti dalla Facoltà;
- i) propone alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, tramite il Gran Cancelliere, modifiche ai presenti Statuti, come pure l'approvazione o la modifica degli Statuti particolari delle due Sezioni Costituenti o degli Istituti riconosciuti, previa delibera a maggioranza dei due terzi dei voti.
- j) conferma la terna per la nomina del Direttore dell'Istituto Aggregato e dà il benestare per la nomina del Direttore degli ISSR collegati;
- k) delibera, previo giudizio favorevole della Commissione di qualificazione, la promozione dei docenti dell'Istituto Aggregato a professore Straordinario e Ordinario.

2. Nell'ambito delle suddette competenze il Consiglio di Facoltà agisce e decide collegialmente, con voto deliberativo.

Art. 13*Sedute del Consiglio di Facoltà*

1. Il Consiglio di Facoltà deve essere convocato dal Preside, che lo presiede, almeno tre volte all'anno, tutte le volte che lo esigano i problemi di sua competenza e quando almeno un terzo dei membri lo richieda per iscritto.
2. L'ordine del giorno della seduta del Consiglio di Facoltà viene concordato dal Preside con i due Vice Presidi per le Sezioni.
3. Le sedute sono valide quando almeno i due terzi dei membri legittimamente convocati sono presenti.

Art. 14*Il Preside della Facoltà*

1. Il Preside della Facoltà viene nominato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica dietro presentazione del Gran Cancelliere che, udito il Vice Gran Cancelliere, lo sceglie tra i nominativi indicati dal Consiglio di Facoltà. Dopo la nomina il Preside emette la professione di fede nelle mani del Gran Cancelliere.
2. Per la sua designazione il Consiglio di Facoltà elegge, a votazione segreta, tre nomi tra i Professori ordinari o straordinari delle due Sezioni, alternando ogni triennio la scelta tra i rappresentanti delle due Sezioni.
3. Il Preside dirige, promuove e coordina tutta l'attività della Facoltà, specialmente per quanto riguarda gli studi, e provvede tempestivamente alle sue necessità procedendo d'intesa con i Vice Presidi.
4. Il Preside ha la potestà esecutiva delle delibere del Consiglio di Facoltà, che egli convoca e presiede a norma dell'art. 13, e la esercita, per quanto riguarda l'ambito interno delle Sezioni, tramite i rispettivi Vice Presidi e, per l'Istituto Aggregato, tramite il Direttore.
5. Ha la rappresentanza legale della Facoltà e tratta le questioni della stessa con i membri della Commissione Episcopale (cf artt. 5. 6), con i Vescovi, i Superiori religiosi, le Autorità civili e altri, secondo la mente e le direttive del Consiglio di Facoltà.
6. Convoca, quando opportuno, tutto il Corpo accademico della Facoltà per discutere importanti questioni di interesse comune e, in separata sede, i rappresentanti degli Studenti, presenti i Vice Presidi.
7. Redige la relazione annuale circa gli studi, la ricerca e l'attività scientifica, l'andamento e la situazione economica della Facoltà, coadiuvato dai Vice Presidi; dopo l'approvazione del Consiglio di Facoltà, la presenta al Gran Cancelliere, al vice Gran Cancelliere e alla Commissione Episcopale.

8. Invia ogni anno alla Congregazione per l'Educazione Cattolica un sommario statistico, secondo lo schema fissato dalla stessa Congregazione.
9. Presiede le Commissioni costituite dal Consiglio di Facoltà.
10. Presiede gli atti accademici di maggior rilievo, gli esami e le altre prove, se è presente.

Art. 15

Il Vice Preside della Facoltà

1. Il Vice Preside per la Sezione da cui non proviene il Preside è Vice Preside di tutta la Facoltà.
2. Il Vice Preside della Facoltà rappresenta il Preside e lo supplisce nell'ordinaria amministrazione, quando questi fosse temporaneamente assente o impedito.
3. In caso di sede vacante, il Vice Preside della Facoltà è tenuto a convocare, entro un mese, il Consiglio di Facoltà per la designazione del Preside, a norma dell'art. 14, 2.

Art. 16

Il governo delle Sezioni

1. Le due Sezioni sono rette da Statuti particolari (cf art. 10, 2), redatti in conformità con i presenti Statuti generali e approvati dal Consiglio di Facoltà e dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.
2. Le due Sezioni sono governate dai rispettivi Vice Presidi come autorità personali e dal Consiglio di Sezione come organi collegiali.
3. L'ufficio di Vice Preside è ricoperto da un Professore Ordinario o Straordinario e comporta il pieno impiego a servizio della Sezione.
4. Per la designazione dei Vice Presidi i rispettivi Consigli eleggono, a votazione segreta, tre Professori tra coloro che godono di voce passiva. La nomina avviene a norma dell'art. 9, 6a.
5. I Vice Presidi restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
6. I Vice Presidi affiancano il Preside nella gestione della Facoltà a norma degli artt. 10 e 11; 13, 2; 14, 3.4.7; 15; 18, 11.12; 19, 1; 24, 6; 26, 3; 31, 10 dei presenti Statuti generali.

7. Restando salve le attribuzioni e le prerogative del Preside, i Vice Presidi presiedono le rispettive Sezioni e le rappresentano. Ai Vice Presidi spetta in particolare dirigere, promuovere e coordinare l'attività delle rispettive Sezioni, specialmente riguardo agli studi, e provvedere tempestivamente alle loro necessità.

8. I Consigli di Sezione, convocati e presieduti dai rispettivi Vice Presidi, regolano l'attività didattica e accademica, e promuovono la ricerca scientifica delle Sezioni a norma dei presenti Statuti generali e degli Statuti particolari (cf art. 10,2).

TITOLO QUARTO

I DOCENTI

Art. 17

I vari ordini di Docenti

1. Il Corpo accademico è composto da Docenti stabili e non stabili e dagli Assistenti.
2. I Docenti stabili sono i Professori Ordinari, Straordinari e Associati.
3. I Docenti non stabili sono gli Incaricati e gli Invitati.
4. Gli Assistenti sono assunti in aiuto dei Docenti stabili e degli Studenti.

Art. 18

Requisiti per la nomina dei Docenti

1. Può essere cooptato al ruolo stabile di Professore Associato il Docente che, oltre a distinguersi per ricchezza di dottrina, testimonianze di vita e senso di responsabilità, abbia svolto attività accademica per almeno due anni in modo soddisfacente, dando prova di possedere qualità didattiche, a giudizio del Consiglio di Sezione o di Istituto, e abbia pubblicato, oltre alla tesi di laurea o parte di essa, altri scritti di carattere scientifico.

2. Può essere promosso al ruolo di Professore Straordinario l'Associato che, dedicandosi a tempo pieno alla Facoltà, abbia insegnato per un periodo di almeno tre anni in modo soddisfacente, a giudizio del Consiglio di Facoltà e che si sia distinto nella ricerca soprattutto con scritti di valore scientifico, pubblicati dopo la cooptazione al ruolo di Professore Associato.
3. Può essere promosso al ruolo di Professore Ordinario lo Straordinario che, dedicandosi a tempo pieno alla Facoltà, abbia insegnato per almeno un triennio in modo soddisfacente, a giudizio del Consiglio di Facoltà, e presenti scritti di valore scientifico pubblicati dopo la nomina a Straordinario.
4. Ferme restando le prescrizioni dei numeri precedenti per la nomina a Professore Associato e per la promozione a Professore Straordinario e Ordinario, i competenti Consigli possono prendere in considerazione anche altri meriti accademici.
5. Nella valutazione dei requisiti personali per l'assunzione stabile di un Docente che è già impegnato in un'altra Facoltà si deve tener conto degli scritti già pubblicati, dell'insegnamento svolto e del grado che egli aveva nelle Facoltà di provenienza.
6. Può essere assunto al ruolo non stabile di Docente Incaricato chi sia fornito del congruo dottorato o di meriti scientifici del tutto singolari. I Docenti stabili della Facoltà possono essere eccezionalmente incaricati per l'insegnamento di altre discipline strettamente affini a quelle della propria cattedra.
7. I Docenti di altre Facoltà e Istituti ecclesiastici o di Facoltà civili possono svolgere attività accademica in questa Facoltà come Professori *Invitati*.
8. In aiuto dei Docenti stabili e degli Studenti può essere assunto come *Assistente* chi ha conseguito il secondo grado accademico in Sacra Teologia o abbia titoli accademici equivalenti.
9. Possono svolgere attività accademica come Docenti Invitati anche non cattolici, secondo le norme impartite dalla Santa Sede in questa materia.
10. Per il passaggio a Professore Straordinario e Ordinario è prevista la costituzione di una speciale *Commissione di qualificazione* composta dal Preside e da quattro Docenti competenti nelle relative discipline, designati dal Consiglio di Facoltà in modo paritetico tra le due Sezioni. In casi particolari, a giudizio del Consiglio di Facoltà, possono essere chiamati a far parte della Commissione anche Professori esterni alla Facoltà. Compito della Commissione è di esprimere un giudizio sull'idoneità del candidato, in conformità con l'art. 18, 2. 3. 4. 5. dei presenti Statuti. Questo giudizio, scritto e dettagliato, viene comunicato dal Preside al Consiglio di Facoltà, il quale delibera a maggioranza assoluta il passaggio di grado, a norma dell'art. 12, id.
11. Nell'ambito delle Sezioni vengono istituite apposite *Commissioni di qualificazione* per la cooptazione al ruolo stabile di Professore Associato e per l'assunzione dei Professori Incaricati. La Commissione si compone del Vice Preside e di due rappresentanti del Corpo docente, competenti nelle relative discipline, eletti dal Consiglio di Sezione o di Istituto. Compito della

Commissione è di esprimere un giudizio scritto sull'idoneità del candidato, in base all'art. 18, 1. 4. 5 dei presenti Statuti. Il giudizio della Commissione viene comunicato dal Vice Preside al Consiglio di Sezione e dal Direttore al Consiglio di Istituto, i quali deliberano a maggioranza assoluta la cooptazione o l'assunzione dei Docenti.

12. La Commissione di qualificazione viene inoltre costituita per esprimere un parere sulla proposta di passaggio a Professore Ordinario o Straordinario dei Docenti della Sezione o dell'Istituto, affinché possa pronunciarsi sulla proponibilità alla promozione, a norma dei rispettivi Statuti particolari.

Art. 19

Nomina dei Docenti

1. I Docenti Invitati e Incaricati, come pure gli Assistenti, sono nominati dal Vice Preside per le rispettive Sezioni o dal Direttore dell'Istituto a norma degli Statuti particolari. Di tale nomina deve essere data comunicazione ufficiale al Preside della Facoltà.

2. I Professori Associati sono nominati dal Preside, udito il Consiglio di Facoltà, su proposta dei rispettivi Consigli di Sezione o di Istituto.

3. I professori Straordinari sono nominati, su proposta del Consiglio di Facoltà, dal Gran Cancelliere, previa intesa col Vice Gran Cancelliere per quanto attiene la Sezione S. Luigi.

4. I Professori Ordinari sono nominati dal Gran Cancelliere - previa intesa col Vice Gran Cancelliere per quanto attiene la Sezione S. Luigi - su proposta del Consiglio di Facoltà e dopo aver ottenuto il nulla osta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, a cui sarà inviata copia dell'intera documentazione.

5. Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede, la missione canonica dal Gran Cancelliere o da un suo delegato⁵; essi infatti non insegnano per autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa. Gli altri Docenti, invece, devono ricevere l'autorizzazione a insegnare dal Gran Cancelliere o dal suo delegato. Per quanto attiene la Sezione San Luigi, il Gran Cancelliere conferisce la missione e concede l'autorizzazione a insegnare su proposta del Vice Gran Cancelliere.

6. I Sacerdoti diocesani e i Religiosi e loro equiparati, per diventare Docenti in questa Facoltà e per rimanervi, devono avere il consenso del proprio Ordinario o del Superiore.

⁵ Cf. *Sapientia Christiana*, 27,1.

Art. 20

Numero dei Docenti

13

1. Il numero dei componenti stabili del Corpo docente deve essere tale da garantire il normale svolgimento dell'attività accademica. Esso quindi va commisurato alle cattedre delle discipline sia principali che ausiliarie e al numero degli Studenti.
2. I Professori Stabili della Facoltà sono almeno dodici.

Art. 21

Compiti dei membri del Corpo docente

1. Tutti i membri del Corpo docente, ma in modo particolare quelli assunti stabilmente, devono sentirsi corresponsabili della conduzione della Facoltà e devono tendere a costituire una comunità di ricerca, di studio e di diffusione del sapere teologico.
2. Essi guidano gli Studenti nel loro studio personale, soprattutto nei seminari, nelle esercitazioni e nella elaborazione delle dissertazioni conclusive dei vari cicli.

Art. 22

Libertà accademica

1. A tutti i membri del Corpo docente è riconosciuta una giusta libertà di ricercare, pensare e manifestare con umiltà e coraggio la propria opinione nel campo in cui sono competenti⁶. Coloro che insegnano materie concernenti la fede e la morale siano però consapevoli che tale compito va svolto in piena comunione col Magistero autentico della Chiesa e, in particolare, del Romano Pontefice⁷.
2. Al fine di armonizzare con cura le esigenze scientifiche con le necessità pastorali del Popolo di Dio, i Docenti:
 - a) promuovono fra loro incontri di studio per discutere argomenti teologici e comunicarsi i risultati della propria ricerca ed esperienza didattica;
 - b) collaborano con i Docenti di altre Facoltà, specialmente se si tratta di materie affini o mutuamente collegate;
 - c) distinguono accuratamente nel loro insegnamento la Parola di Dio e la sua trasmissione viva nella Chiesa dalle teorie o ipotesi formulate da loro stessi o da altri investigatori;
 - e) si lasciano guidare dal senso della Chiesa in comunione col suo Magistero⁸.

⁶ Cf. Costituzione Pastorale *Gaudium et Spes*, 62, 59.

⁷ Cf. *Sapientia Christiana*, 26, 2.

⁸ Cf. *Sapientia Christiana*, 39, 1.2.

Diritti dei membri del Corpo docente

1. Per l'elezione del Preside hanno voce passiva tutti i Professori Ordinari e Straordinari della Sezione chiamata ad esprimerlo (cf art. 14, 2). Hanno voce attiva tutti i membri del Consiglio di Facoltà.
2. Tutti i membri del Corpo docente hanno voce passiva per la costituzione di particolari commissioni di cui all'art. 12,1e, tenuto sempre conto della natura del compito affidato alle medesime.
3. I Docenti stabili, per poter assolvere al loro ufficio, siano liberi da altre incombenze, incompatibili con i loro compiti di ricerca e di insegnamento. Non si può essere contemporaneamente Docenti stabili in due Facoltà.
4. I Docenti stabili, secondo le norme degli Statuti particolari, abbiano periodi liberi dall'insegnamento e dalle altre attività accademiche, da dedicare alla ricerca e alle pubblicazioni, a beneficio della Facoltà. In questi periodi essi conservano la cattedra, altri incarichi accademici compatibili col lavoro personale, e i relativi diritti.
5. Nell'ambito del governo delle Sezioni e dell'Istituto l'esercizio della voce attiva e passiva dei Docenti stabili e non stabili, come pure degli Assistenti e dei rappresentanti degli Studenti, è determinato dagli Statuti particolari, salvaguardando l'unità della Facoltà.

Art. 24*Durata delle funzioni accademiche*

1. I Docenti non stabili e gli Assistenti mantengono il loro incarico per il periodo di tempo per il quale sono stati nominati.
2. I Docenti stabili e non stabili risultano sospesi da ogni attività e funzione accademica se viene revocata dal Gran Cancelliere la missione canonica o l'autorizzazione a insegnare, conferita a norma degli artt. 9, 5 e 19, 5. Nell'adottare tale provvedimento si assumano le debite informazioni presso l'Autorità accademica e si tenga particolarmente presente il bene della Facoltà, di tutta la comunità ecclesiale e del soggetto stesso. Del provvedimento si dia tempestiva notizia all'Autorità accademica.
3. Tutti i membri del Corpo docente cessano da ogni attività e funzione accademica col raggiungimento del 70° anno di età. Oltre questo limite i Docenti stabili diventano Emeriti e possono espletare i compiti che saranno loro affidati dalle competenti Autorità accademiche.

4. I Professori Ordinari che lasciano la Facoltà possono essere dichiarati «emeriti» per delibera del Consiglio di Facoltà su proposta dei rispettivi Consigli di Sezione o dell'Istituto.

5. I Membri del Corpo docente possono essere sospesi da ogni attività e funzione accademica per provvedimento disciplinare adottato dal rispettivo Consiglio di Sezione o dell'Istituto, e possono essere privati dell'ufficio per provvedimento disciplinare adottato dal Gran Cancelliere, udito il Vice Gran Cancelliere, su delibera del Consiglio di Facoltà, a norma dell'art. 12, 1f.

6. Nei procedimenti di sospensione o di allontanamento di un Docente gli si deve sempre assicurare la facoltà di esporre e difendere la propria causa. Specialmente per motivi dottrinali si dovrà curare, anzitutto, di regolare la questione tra il Vice Preside per la Sezione o il Direttore dell'Istituto e il Docente stesso. Qualora non si giungesse a una composizione, la questione verrà trattata dal Consiglio di Sezione o di Istituto, o da una Commissione da essi costituita. Se ciò non fosse sufficiente, ci si rimette al Consiglio di Facoltà o a una Commissione da esso costituita. Se necessario, la questione è deferita al Gran Cancelliere il quale, d'intesa col Vice Gran Cancelliere, specie per quanto attiene la Sezione S. Luigi, esaminerà la vertenza insieme a persone esperte della Facoltà, o anche ad essa esterne, per provvedervi in modo opportuno. Resta sempre aperta la possibilità di ricorso alla Santa Sede per una definitiva soluzione del caso.

7. Nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli Studenti e dei fedeli, il Gran Cancelliere, procedendo d'intesa col Vice Gran Cancelliere, specie per quanto attiene la Sezione S. Luigi, può sospendere « ad tempus » il Docente, finché non sia concluso il procedimento ordinario.

TITOLO QUINTO

GLI STUDENTI

Art. 25

I vari ordini di Studenti

1. La Facoltà è aperta a tutti: chierici, religiosi e laici. Gli Studenti si distinguono in:

- a) ordinari, cioè gli iscritti a frequentare i corsi dei cicli che conducono ai gradi accademici;
- b) straordinari, cioè gli iscritti a frequentare i corsi con piani di studi che non conducono ai gradi accademici;
- c) uditori, cioè studenti che frequentano solo qualche corso.

2. Gli Statuti particolari determinano in che modo può avvenire il passaggio da studente straordinario e uditore a ordinario, secondo le direttive del Consiglio di Facoltà.

Art. 26

Condizioni per l'ammissione degli Studenti ordinari

1. Possono essere ammessi a iniziare gli studi del primo ciclo coloro che:

a) risultano idonei per condotta morale, attestata, per i seminaristi e i religiosi, dall'Ordinario o dal suo delegato, e per gli altri da una persona ecclesiastica;

b) hanno compiuto regolarmente gli studi medi e hanno conseguito il titolo richiesto per l'iscrizione alle Università italiane o di altre nazioni, fermo restando il diritto di esaminare se, dall'attestato, appaiono regolarmente soddisfatte tutte le discipline ritenute necessarie dalla Facoltà.

Nel caso particolare di mancata o inadeguata conoscenza delle lingue antiche (greco e latino) e di almeno due tra le lingue moderne (francese, inglese, tedesco, spagnolo) ritenute indispensabili, la Facoltà esige che si supplisca in tempo opportuno, frequentando appositi corsi e sostenendo i relativi esami.

2. Ciascuna delle due Sezioni e l'Istituto ammettono Studenti per il conferimento del secondo grado accademico soltanto nei settori di specializzazione per i quali sono rispettivamente qualificati secondo i presenti Statuti (cf art. 3). Per le due Sezioni ciò vale anche per il terzo grado accademico.

La Facoltà, inoltre, esige la sicura conoscenza di due lingue moderne, diverse da quella materna, per l'ammissione al 2° ciclo e di un'ulteriore lingua moderna per l'ammissione al 3° ciclo (cf art. 26, 1b). In caso di conoscenza insufficiente, la Facoltà esige l'apprendimento di esse, verificandone l'esito.

3. Può essere ammesso al secondo ciclo di studi chi ha compiuto il primo ciclo e ha conseguito il primo grado accademico in una Facoltà eretta dalla S. Sede.

Può essere ammesso anche chi ha completato il sessennio di studi filosofico-teologici presso Istituti riconosciuti dall'Autorità Ecclesiastica (cf art. 27, 2), qualora l'attestato degli studi compiuti sia giudicato dalla competente Autorità accademica soddisfacente, sia per completezza di programma che per sufficienza di voti conseguiti. Il candidato, tuttavia, dovrà essere sottoposto a un esame-colloquio collegiale di tre professori su un tesario approvato dal Consiglio di Facoltà, al fine di accertarne l'effettiva idoneità alla specializzazione desiderata. A seconda delle lacune riscontrate potranno essergli richiesti alcuni corsi integrativi. Se, al contrario, l'attestato risultasse insoddisfacente o l'esito dell'esame fosse negativo, il candidato non può essere iscritto al 2° ciclo, ma, a seconda delle lacune riscontrate, dovrà frequentare un semestre o un anno nel primo ciclo, seguendo un programma stabilito dalla competente Autorità accademica, a norma degli Statuti particolari.

4. Può essere ammesso al terzo ciclo di studi chi ha compiuto il secondo ciclo e ha conseguito il secondo grado accademico in una Facoltà Teologica canonicamente eretta.

5. Gli Studenti iscritti come ordinari presso questa Facoltà non possono contemporaneamente iscriversi ad altre Facoltà ecclesiastiche o civili, né frequentare corsi che superino il terzo del programma (semestrale o annuale) della Facoltà medesima.

Art. 27

Riconoscimento degli studi compiuti altrove

1. Chi ha iniziato gli studi filosofico-teologici in una Facoltà canonicamente eretta dalla S. Sede può essere ammesso a continuarli nella PFTIM, fermo restando quanto prescritto all'art. 26, 2 circa l'iscrizione ai corsi di specializzazione, col riconoscimento dei gradi accademici ivi conseguiti e senza l'obbligo di ripetere gli anni in essa compiuti. Non può, tuttavia, conseguire alcun grado accademico ulteriore senza aver soddisfatto a tutte le condizioni prescritte per detto grado da questi Statuti e dai programmi della Sezione di Facoltà o dell'Istituto Aggregato, cui viene ammesso.

2. Chi ha iniziato gli studi filosofico-teologici non in una Facoltà canonicamente eretta dalla S. Sede, ma presso Istituti riconosciuti dall'Autorità Ecclesiastica, per essere ammesso in questa Facoltà deve integrare i corsi del primo ciclo, sostenendo gli esami e le altre prove che le Autorità accademiche della Sezione di Facoltà che l'ammette determinano, dopo aver esaminato i programmi svolti, i voti riportati e il numero degli ECTS raggiunti dal candidato (cf art. 44, 3; Appendice III, nn. 19 e 24 ab).

3. Il riconoscimento di discipline e di corsi compiuti con successo nelle Università civili o in altri Istituti o Centri qualificati di studi, va determinato caso per caso dal rispettivo Vice Preside o dal Direttore dell'Istituto, a norma delle disposizioni emanate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica e dal Consiglio di Facoltà (cf art. 32, 10).

4. Nessuno può essere ammesso a sostenere gli esami e le altre prove di un grado accademico, senza l'approvazione del piano di studi e senza una regolare partecipazione ai rispettivi corsi (cf art. 32,2.3).

Art. 28

Partecipazione degli Studenti alla vita della Facoltà

1. Gli studenti partecipano alla vita e al governo della Facoltà nei modi determinati dagli articoli 7.11.14, 6 e possono essere chiamati a partecipare alle commissioni di cui all'art. 12, 1e.

2. Nell'ambito delle rispettive Sezioni di Facoltà e dell'Istituto Aggregato, con la partecipazione di un Docente nominato dal proprio Vice Preside o dal Direttore,

gli Studenti possono associarsi per promuovere il dialogo con le Autorità e il Corpo accademico, secondo un regolamento da approvarsi dai rispettivi Consigli.

3. Gli Studenti devono osservare fedelmente le norme della Facoltà circa l'ordinamento generale e la disciplina - in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami - come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita della Facoltà

4. I Consigli delle Sezioni Costituenti e dell'Istituto Aggregato determinano eventuali provvedimenti contro gli Studenti colpevoli di gravi infrazioni alla disciplina interna o ai buoni costumi, sempre tutelando il diritto alla difesa, a norma degli Statuti particolari.

TITOLO SESTO

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 29

Principi generali per l'ordinamento degli studi

1. Seguendo le indicazioni conciliari del Decreto *Optatam Totius* 15 e 16, della Dichiarazione *Gravissimum Educationis* 10 e 11, della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* 66-71, la programmazione e l'organizzazione degli studi hanno di mira una formazione filosofico-teologica ampia, solida e integrata con metodo interdisciplinare⁹. Nel quinquennio istituzionale viene offerta un'esposizione coordinata e sintetica di tutte le discipline e una introduzione al metodo della ricerca scientifica. L'approfondimento di particolari settori o tematiche e un esercizio più adeguato dei metodi di ricerca si hanno nei successivi cicli di specializzazione.

Soprattutto nel ciclo istituzionale le varie discipline filosofiche e teologiche sono orientate alla progressiva conoscenza del Mistero di Cristo, centro di tutta la Rivelazione. Nell'insegnamento si cerca inoltre di armonizzare le esigenze scientifiche con le necessità pastorali del Popolo di Dio.

2. Compito delle discipline filosofiche è promuovere una solida e armonica conoscenza dell'uomo, del mondo e di Dio. Nell'insegnamento si ha cura di integrare il patrimonio filosofico della tradizione cristiana, secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II¹⁰ e gli altri documenti della S. Sede, con le più recenti acquisizioni filosofiche e scientifiche, in modo da preparare convenientemente gli Studenti al dialogo con gli uomini del nostro tempo.

Attraverso la ricerca interdisciplinare si mira, poi, a rendere più perspicuo il nesso tra le tematiche filosofiche e scientifiche e i misteri della salvezza studiati alla luce superiore della fede.

⁹ Cf. *Sapientia Christiana*, art. 64.

¹⁰ Cf. *Optatam Totius*, n. 15; *Gravissimum Educationis*, n. 10.

3. Lo studio della Sacra Scrittura è come l'anima di tutta la teologia, la quale si basa sulla Parola di Dio scritta e sulla Tradizione vivente della Chiesa. Gli Studenti vengono pertanto iniziati accuratamente ai metodi dell'esegesi e della ricerca storica.

4. Nell'esposizione della dottrina teologica si pongono anzitutto i fondamenti biblici; si indica poi il contributo dei Padri della Chiesa nella fedele trasmissione delle singole verità rivelate e l'ulteriore sviluppo del dogma, in rapporto con la storia generale della Chiesa. Nello studio e nell'insegnamento della dottrina cattolica viene posto in risalto il ruolo del Magistero della Chiesa, cui è stato affidato il compito di interpretare autenticamente la Parola di Dio.

5. Per illustrare meglio i misteri della salvezza si ha cura di approfondirli specularmente in modo da coglierne l'intima connessione tra loro e col fine ultimo dell'uomo¹¹ per mezzo dell'*intellectus fidei*, secondo il pensiero di S. Tommaso¹². Si ricercano anche, in stretta connessione con le discipline filosofiche e con le altre scienze umane, i modi più appropriati per comunicare il messaggio salvifico agli uomini del nostro tempo.

6. Le questioni ecumeniche si trattano accuratamente secondo le norme della competente Autorità Ecclesiastica¹³. Si studiano con attenzione le relazioni con le religioni non cristiane e i problemi che scaturiscono dall'ateismo contemporaneo.

7. Nell'insegnamento, infine, vengono opportunamente applicati i recenti metodi didattici e pedagogici, atti a meglio promuovere l'impegno personale degli Studenti e la loro attiva partecipazione. Saranno inoltre utilizzati strumenti telematici per favorire l'apprendimento degli Studenti, lo scambio interdisciplinare tra i Docenti, la collaborazione culturale tra Istituzioni Accademiche.

Art. 30

Il curriculum degli studi

1. Il curriculum degli studi si articola in tre cicli successivi:

a) Il *primo ciclo*, istituzionale, consta di 5 anni, per un totale di 300 ECTS. Scopo del quinquennio filosofico-teologico è offrire agli Studenti una solida e organica formazione teologica di base, sostenuta da una riflessione filosofica qualificata e opportunamente integrata con metodo interdisciplinare.

La formazione filosofica, il cui studio è necessariamente propedeutico alla teologia¹⁴, è sviluppata nei primi due anni del quinquennio, senza escludere che alcune discipline teologiche, particolarmente adatte per i candidati al sacerdozio¹⁵, siano in essi anticipate o che qualche disciplina filosofica sia inserita nei triennio teologico.

¹¹ Cf. Vaticano I, Cost. *Dei Filius*, c. 2; DH 3015

¹² Cf. *Optatam Totius*, n. 16.

¹³ Cf. *Direttorio Ecumenico*, p. II.

¹⁴ Cf. *Sapientia Christiana*, art. 72 a.

¹⁵ Cf. *Sapientia Christiana*, art. 74, 2.

In ogni caso, la filosofia, trattata con metodo proprio, è programmata in discipline distinte da quelle teologiche; essa risulta perciò aperta alla teologia e a questa ordinata.

I programmi di studi teologici sono strutturati secondo gli ordinamenti indicati all'art. 29, in modo da aversi un'esposizione organica e completa della dottrina cattolica, insieme con l'introduzione al metodo della ricerca scientifica. Vengono curate in modo particolare l'organicità e la progressione della trattazione, polarizzando le discipline dei singoli anni attorno a un aspetto determinato dell'economia della salvezza, senza confusione di metodo o di oggetto. Nell'insegnamento si ha cura di esporre innanzitutto il patrimonio acquisito della Chiesa; le opinioni probabili e personali, che derivano dalle nuove ricerche, sono proposte modestamente come tali.

Il quinquennio istituzionale si conclude con un esame comprensivo orale o con la discussione di una dissertazione scritta (cf art. 31, 7) e col conferimento del primo grado accademico, che dà accesso al ciclo di specializzazione.

b) Il secondo ciclo, di specializzazione, si protrae per un biennio o quattro semestri per un totale di 120 ECTS. Presso le Sedi delle due Sezioni Costituenti e dell'Istituto Aggregato la Facoltà programma corsi di specializzazione a norma dell'art. 3.

Attraverso lezioni, seminari e ricerche personali lo Studente viene introdotto alla metodologia della ricerca teologica, stimolato alla creatività e all'esercizio del giudizio personale nelle tematiche del settore di specializzazione prescelto.

I programmi prevedono un numero sufficiente di corsi monografici e di esercitazioni, in modo da garantire agli Studenti una visione globale della specializzazione e una certa libertà di scelta sotto la guida di un Docente.

Il secondo ciclo comporta l'elaborazione e la discussione di una Dissertazione originale e si conclude col conferimento del secondo grado accademico.

c) Il terzo ciclo mira al conseguimento di una piena maturità scientifica nell'ambito della specializzazione già conseguita, soprattutto mediante l'elaborazione di una Tesi dottorale che rechi un vero contributo al progresso teologico.

La durata minima del ciclo è di tre anni. Durante il suo svolgimento può essere richiesta una prova di esperienza didattica (cf art. 31, 10a).

Il terzo ciclo si conclude col conferimento dell'ultimo grado accademico.

2. A completamento della formazione teologico-pastorale per il presbiterato, le Sezioni istituiscono il sesto anno, o Anno pastorale, richiesto, dopo il compimento del quinquennio istituzionale, a tutti coloro che non proseguono gli studi accademici¹⁶.

L'Anno pastorale si conclude col conferimento di uno speciale Diploma (cf art. 34, 2).

¹⁶ Cf. *Sapientia Christiana*, art. 774, 2.

Discipline, corsi, metodi didattici

1. Nel quinquennio istituzionale le discipline si distinguono in obbligatorie e opzionali. Le discipline obbligatorie, a loro volta, si dividono in principali e complementari. I piani di studi delle Sezioni prevedono anche particolari esercitazioni e seminari.

2. Le discipline obbligatorie nel primo ciclo sono:

a) Le discipline filosofiche richieste per la teologia¹⁷, in particolare:

1) metafisica (intesa come filosofia dell'essere e teologia naturale), filosofia della natura, filosofia dell'uomo, filosofia morale e politica, logica e filosofia della conoscenza, filosofia della religione;

2) la storia della filosofia (antica, medievale, moderna, contemporanea), con accurato esame dei sistemi e correnti che hanno maggiore influenza;

3) particolari discipline introduttive alla conoscenza delle scienze umane e le lingue, esigite a norma dell'art. 26, 1b.

Si considerano principali le discipline, che affrontano in maniera sistematica le grandi tematiche filosofiche e lo sviluppo storico della storia della filosofia; le altre discipline sono complementari. Le discipline strettamente filosofiche¹⁸, escluse le scienze umane, devono costituire almeno il 60% del numero dei crediti dei primi due anni.

b) Le discipline teologiche: la Sacra Scrittura (introduzione ed esegesi); la Teologia fondamentale, con riferimento alle questioni circa l'ecumenismo, le religioni non cristiane e l'ateismo; la Teologia dogmatica, nel duplice momento positivo e sistematico; la Teologia morale e spirituale; la Teologia pastorale; la Liturgia; la Patrologia; la Storia della Chiesa e l'Archeologia; il Diritto Canonico; le lingue bibliche, nella misura in cui sono richieste per l'esegesi e per l'ammissione ai cicli di specializzazione.

Nello specificare ulteriormente il titolo delle singole discipline e il numero delle ore d'insegnamento di ciascuna, le Sezioni e l'Istituto Aggregato si uniformano alle direttive del Consiglio di Facoltà.

3. Nel quinquennio istituzionale viene garantito un numero sufficiente di discipline opzionali, esercitazioni e seminari al fine di consentire una certa libertà nel piano di studi dei singoli Studenti. Le lezioni e le esercitazioni si tengono nelle sedi istituzionali e sono distribuite in modo da lasciare spazio per lo studio privato e il lavoro personale sotto la guida dei Docenti. Nel quinquennio base le ore settimanali di insegnamento oscillano tra un minimo di 18 e un massimo di 22 (cf 30, 1a).

4. Le *lectiones magistrales*, soprattutto nel ciclo istituzionale, si devono tenere obbligatoriamente e devono essere frequentate dagli Studenti secondo norme determinate negli Statuti particolari.

Esse hanno lo scopo di proporre i temi fondamentali delle singole discipline, presentare una bibliografia aggiornata e accessibile, indicare gli sviluppi ulteriori,

¹⁷ Cf Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Decreto di riforma degli studi ecclesiastici di Filosofia* (2011), *Norme*, art. 72.a; *ordinationes*, art.51. 1° a

¹⁸ *Sapientia Christiana, Ord.*, art.60,1°a

in modo che gli Studenti siano convenientemente avviati allo studio personale e alla ricerca scientifica.

5. Nei *seminari* gli Studenti, distribuiti in piccoli gruppi, sono iniziati dai Docenti ad uno studio particolare (come ad es. la lettura critica di un autore), e alla ricerca scientifica di un aspetto specifico del tema generale, con o senza un elaborato scritto.

6. Nelle *esercitazioni* gli Studenti vengono diretti personalmente da un Docente a trattare questioni particolari, leggendo, interpretando e valutando criticamente le relative fonti e redigendo una esposizione sistematica scritta.

7. A conclusione del primo ciclo può essere richiesta, come alternativa all'esame comprensivo (cf art. 30, 1a), una dissertazione o tesi nella quale il candidato deve dimostrare una padronanza dell'argomento trattato, capacità di sintesi e proprietà di espressione; nella discussione ci si deve accertare del grado di assimilazione delle discipline svolte nel quinquennio.

8. Nei *bienni di specializzazione* viene integrata la formazione teologica di base e si avviano gli Studenti, attraverso discipline speciali, seminari ed esercitazioni, alla ricerca scientifica.

La programmazione dei corsi comuni a tutte le specializzazioni e dei corsi propri delle singole specializzazioni e la loro obbligatorietà sono determinate dal Consiglio di Facoltà.

I corsi e i seminari frequentati dallo Studente sono computati in ECTS. Le ore di lezione settimanali sono almeno 12. Il numero di ECTS richiesto per il secondo grado accademico è di 120.

È assicurato un giusto equilibrio tra corsi comuni e corsi propri, tra discipline svolte col metodo delle *lectiones magistrales* e corsi ed esercitazioni svolti col metodo seminariale o tutoriale.

9. Nella *dissertazione* conclusiva del secondo ciclo (cf art. 30, 1b) il candidato deve mostrare rigore di metodo, giudizio critico, maturità di espressione e reale attitudine a una ricerca scientifica di grado superiore.

10. Nel terzo ciclo il tema e lo schema della ricerca, concordate col Direttore della tesi, devono essere approvati da una commissione istituita dal Vice Preside per la rispettiva Sezione. Una volta approvato, il tema rimarrà riservato per cinque anni. Le modalità della difesa della tesi dottorale sono determinate negli Statuti particolari.

Il piano di studi può inoltre includere:

- a) un tirocinio didattico in cui il candidato dia prova di attitudine all'insegnamento;
- b) la frequenza di corsi speciali presso questa Facoltà, oppure altre Facoltà o Centri di studi ecclesiastici, anche non cattolici¹⁹, o civili;
- c) l'elaborazione e la pubblicazione di articoli, note, recensioni di libri, comunicazioni a convegni o congressi, ecc.

¹⁹ Cf. *Direttorio Ecumenico*, 11, 92/13.

Art. 32*Gli esami*

1. L'impegno personale degli Studenti e il loro progresso nella formazione scientifica sono valutati per mezzo di esami orali e scritti, e con altre prove, come la partecipazione attiva alle lezioni e ai seminari, la discussione delle esercitazioni e delle dissertazioni scritte.
I Consigli di Sezione o di Istituto determinano le modalità di queste prove secondo criteri emanati dal Consiglio di Facoltà, in conformità con i presenti Statuti e con gli Statuti particolari.
2. Possono essere ammessi a sostenere gli esami di una disciplina o di un corso solo gli Studenti che risultano ad essi regolarmente iscritti e hanno ottenuto l'attestato della debita frequenza, partecipando ad almeno due terzi delle ore previste (cf art. 27, 4).
3. Gli Studenti non possono continuare, come ordinari, il ciclo di studi al quale sono iscritti o conseguire gradi accademici senza aver superato, nel modo prescritto, gli esami e le altre prove richieste dalla Facoltà.
4. Il tempo, le sessioni, la possibilità di ripetizione ed altre modalità relative agli esami vengono determinate secondo le indicazioni date dal Consiglio di Facoltà.
5. Possono essere invitati a far parte della Commissione esaminatrice, specialmente per il conferimento del secondo e terzo grado accademico, anche membri esterni particolarmente qualificati.
6. La valutazione degli esami e delle altre prove viene espressa con un voto. La maniera di esprimere e computare il voto è, nei limiti del possibile, quello vigente presso le Università civili italiane.
7. Spetta al Consiglio di Facoltà determinare il valore del coefficiente delle singole prove e discipline per la valutazione complessiva di ciascun ciclo.
8. Il primo ciclo si conclude con un esame comprensivo orale nel quale lo Studente dia prova di aver pienamente conseguito la formazione proposta nel quinquennio di base. Come prova alternativa è ammessa una dissertazione o tesi (cf art. 31, 7) nella quale il candidato dimostri una reale padronanza dell'argomento trattato, capacità di sintesi e proprietà di espressione. Nella discussione di questa tesi la commissione si accerta del grado di assimilazione dell'insegnamento impartito nell'intero quinquennio.
9. Il secondo ciclo si conclude con la discussione della dissertazione prevista all'art. 31, 9 e con un esame orale, il cui programma viene definito dal competente Consiglio di Sezione, tenuto conto delle finalità e delle esigenze specifiche della rispettiva specializzazione, e approvato dal Consiglio di Facoltà.
10. Chi ha compiuto studi o conseguito un diploma di laurea presso Università civili o altri Centri di studi accademici, può ottenere dispense per alcune discipline o esami e può godere di una certa riduzione del curriculum degli studi.

Spetta al Consiglio di Facoltà determinare i criteri di omologazione degli esami e stabilire a quale anno del quinquennio può essere iscritto chi ha già conseguito una laurea, tenendo in debito conto le caratteristiche generali dei vari corsi universitari. Spetta ai Vice Presidi, nell'approvare i singoli piani di studi, determinare le eventuali integrazioni che sembrassero necessarie, visti gli studi effettivamente compiuti.

In ogni caso, si ha cura di garantire l'acquisizione della formazione filosofica di base, esigita da una Facoltà di Teologia (cf artt. 29, 2; 30, 1a; 31, 2a), e di autorizzare piani di studi effettivamente compatibili con la frequenza dei corsi.

TITOLO SETTIMO

I GRADI ACCADEMICI

Art. 33

Descrizione dei gradi accademici

1. I gradi accademici in Sacra Teologia, che la Facoltà conferisce a nome del Sommo Pontefice e secondo le indicazioni dell'art. 3 dei presenti Statuti, sono:

- a) Baccalaureato in Sacra Teologia, a chi ha superato gli esami e le altre prove richieste nel primo ciclo;
- b) Licenza in Sacra Teologia, nei settori di cui all'art. 3, a chi ha superato gli esami e le altre prove del secondo ciclo;
- c) Dottorato in Sacra Teologia, a chi ha superato le prove prescritte nel terzo ciclo, ha discusso la dissertazione dottorale e l'ha pubblicata secondo le norme stabilite dal Consiglio di Facoltà.

2. Col conferimento del grado accademico la Facoltà dichiara:

- a) chi ha conseguito il primo grado accademico, idoneo a insegnare discipline teologiche o discipline con queste connesse nelle scuole secondarie, inferiori e superiori;
- b) chi ha conseguito il secondo grado accademico, idoneo a insegnare discipline teologiche o discipline con queste connesse in Istituti o Centri

non universitari e ad essere assunto nelle Facoltà ecclesiastiche come Assistente;

c) chi ha conseguito il terzo grado accademico, atto a insegnare discipline teologiche, nell'ambito della specializzazione conseguita, in Facoltà ecclesiastiche o altri Centri Universitari.

3. Nei diplomi dei rispettivi gradi, oltre al nome della Facoltà, viene indicato il nome della Sezione o dell'Istituto in cui sono stati conferiti.

Per il secondo e il terzo grado viene indicata anche la specializzazione conseguita.

4. I documenti autentici attestanti il conferimento dei gradi sono sottoscritti dalle competenti Autorità accademiche, secondo la prassi vigente.

Per il riconoscimento civile i Diplomi devono essere vidimati dalle competenti Autorità Ecclesiastiche e Civili.

5. Il Dottorato « ad honorem » può essere conferito, su delibera del Consiglio di Facoltà, per speciali meriti scientifici o culturali, acquisiti nella promozione delle scienze ecclesiastiche, in conformità con l'art. 38 delle Norme applicative di *Sapientia Christiana*.

Art. 34

Altri diplomi universitari

1. Agli Studenti che hanno superato gli esami e le altre prove previste dal biennio filosofico viene rilasciato il Diploma di Studi Filosofici.

2. Agli Studenti che hanno superato gli esami e le altre prove previste per l'Anno Pastorale (cf art.30, 2) viene rilasciato il Diploma di Pastorale.

3. L'istituzione di altri *curricula* di studi nelle discipline teologiche o nelle discipline con queste connesse per il conseguimento di particolari diplomi universitari (Master, corsi di Alta formazione e di Perfezionamento) spetta al Consiglio di Facoltà, che delibera in questa materia a maggioranza dei due terzi dei voti.

TITOLO OTTAVO

GLI UFFICIALI E IL PERSONALE AUSILIARIO

Art. 35

Disposizioni generali

1. Nel governo e nell'amministrazione della Facoltà, le Autorità accademiche sono coadiuvate da Ufficiali che sono: il Segretario Generale e i Direttori Amministrativi, membri del Consiglio di Amministrazione (cf art. 37, 1).

2. Data la particolare struttura della Facoltà (cf art. 2), le due Sezioni Costituenti e l'Istituto Aggregato hanno, secondo le modalità indicate negli Statuti particolari, rispettivamente i propri Officiali (il Segretario, il Direttore Amministrativo, il Direttore della Biblioteca) e il proprio personale ausiliario.

Art. 36

Il Segretario Generale

1. Il Segretario della Sezione da cui proviene il Preside è, ordinariamente, anche il Segretario Generale della Facoltà. Nel caso fosse opportuno scegliere, a giudizio del Preside, un diverso Segretario Generale, la sua designazione spetta al Consiglio di Facoltà e la sua nomina al Preside.

2. Il Segretario Generale:

a) partecipa senza diritto di voto al Consiglio di Facoltà (cf art. 11, 6), ne redige il verbale e ne trasmette gli estratti operativi ai Vice Presidi e al Direttore dell'Istituto Aggregato;

b) conserva in archivio gli atti relativi al governo della Facoltà; appone la firma ai documenti dopo gli altri che ne hanno diritto; cura la corrispondenza d'ufficio;

c) prepara il calendario della Facoltà e lo sottopone al Consiglio di Facoltà;

d) al termine di ogni anno accademico prepara i dati sull'attività della Facoltà per la relazione del Preside, a norma dell'art. 14,7. 8.

Art. 37

Il Consiglio di Amministrazione della Facoltà

1. Il Consiglio di Amministrazione della Facoltà è composto dal Preside, che lo presiede, dai Vice Presidi per le due Sezioni, dal Direttore Amministrativo, dagli Amministratori delle due Sezioni, e da due rappresentanti del corpo docente stabile eletti dai rispettivi Consigli di Sezione.

2. La Facoltà può dotarsi del Collegio dei Revisori dei Conti su delibera del Consiglio di Facoltà. Il Collegio si compone di tre membri, di cui almeno uno iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti, nominati per un triennio, uno dal Gran Cancelliere, uno dal Vice Gran Cancelliere, uno dal Consiglio di Facoltà.

3. I Revisori dei Conti possono essere invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte l'anno dal Preside per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. Il Consiglio, inoltre, determina annualmente la tabella delle tasse accademiche, che deve essere approvata dal Consiglio di Facoltà.

5. Altri ambiti dei suoi poteri vanno determinati volta per volta da speciali convenzioni tra le Amministrazioni degli Enti ecclesiastici cui sono affidate le Sezioni di Facoltà, a norma dell'art. 2.

6. La composizione e le competenze dei Consigli di Amministrazione delle Sezioni Costituenti sono determinate nei rispettivi Statuti particolari.

Art. 38

Tasse accademiche e stipendi

1. Le tasse accademiche ed eventuali altri contributi validi per tutta la Facoltà sono deliberate dal Consiglio di Facoltà, secondo tabelle proposte dal Consiglio di Amministrazione (cf art. 37,4).

2. La retribuzione del personale docente segue specifiche norme contrattuali stabilite dall' Autorità competente; lo stesso vale per il personale non docente.

3. La Facoltà viene incontro agli Studenti con particolari agevolazioni e sussidi, compatibili con il proprio bilancio.

TITOLO NONO

I SUSSIDI DIDATTICI

Art. 39

Le Biblioteche

1. Le Sezioni Costituenti e l'Istituto Aggregato hanno cura di incrementare e specializzare le rispettive biblioteche, strumento indispensabile per lo studio e la ricerca scientifica.

2. Le biblioteche sono corredate di opportuni cataloghi (cartacei e/o informatici) e attrezzature. È auspicabile un catalogo unificato.

3. Nei regolamenti, approvati dai rispettivi Consigli, si facilita l'accesso alla biblioteca dei Docenti e degli Studenti, soprattutto quelli del secondo e terzo ciclo. Le biblioteche sono aperte anche agli esterni.

4. Alle singole biblioteche è preposto un esperto in materia. Gli Statuti particolari determinano le sue specifiche attribuzioni e quelle del Consiglio di biblioteca.

Gli Istituti di ricerca

La Facoltà promuove la ricerca soprattutto nei settori di specializzazione nei quali è qualificata (cf art. 3). A questo scopo possono essere costituiti e convenientemente attrezzati speciali «Istituti di ricerca», aperti anche a studiosi e ricercatori di altre Facoltà, Istituti ecc. (cf art. 45).

Art. 41*Altri sussidi*

Le aule didattiche devono essere decorose e funzionali, fornite di attrezzature informatiche con collegamenti alla rete, audiovisivi ecc.; ve ne siano alcune particolarmente adatte per i lavori di gruppo e seminari.

TITOLO DECIMO

RAPPORTI CON LE ALTRE FACOLTÀ E ISTITUTI

Art. 42*L'Aggregazione*

1. La Facoltà può aggregare un Istituto Teologico che opera nell'ambito delle Regioni di competenza per il conseguimento del primo e secondo grado accademico²⁰, Baccalaureato e Licenza, secondo le norme decretate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, dopo l'adempimento delle condizioni stabilite dalla stessa²¹.
2. L'aggregazione alla Facoltà viene decretata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, in seguito al parere favorevole del Consiglio di Facoltà, il quale delibera a maggioranza qualificata (cf art. 12,1g).
3. L'aggregazione comporta una speciale Convenzione tra la Facoltà e l'Istituto aggregato e una normativa, sottoscritta da entrambi i contraenti. La durata dell'aggregazione è stabilita dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. La Convenzione può essere revocata, a giudizio del Consiglio di Facoltà, per gravi inadempienze dell'Istituto.
4. Spetta alla Facoltà sostenere e sovrintendere a tutto ciò che concerne il *curriculum* degli studi che conduce al conferimento del primo e secondo grado accademico. A questo scopo viene costituita una speciale «Commissione permanente per gli Istituti», composta dal Preside e da quattro Docenti, eletti

²⁰ *Sapientia Christiana*, art. 48,1.

²¹ Congregatio de Institutione Catholica, *Normae de Institutis Theologicis Aggregatione*, 1993.

dal Consiglio di Facoltà pariteticamente tra i Docenti Stabili delle Sezioni Costituenti.

5. I compiti della Commissione permanente e gli altri requisiti riguardanti l'aggregazione e il conferimento dei gradi accademici sono ulteriormente specificati nell'*Appendice* prima ai presenti Statuti.

Art. 43

Le Affiliazioni

1. In conformità con la propria funzione promozionale e formativa (cf art. 1, c.d), la Facoltà può affiliare, per il conferimento del primo grado accademico in teologia, il quadriennio teologico o il sessennio filosofico-teologico dei Seminari e degli Studi teologici dei religiosi, esistenti nell'ambito delle Regioni in cui essa opera²².

2. L'affiliazione alla Facoltà viene decretata dalla Congregazione per la Educazione Cattolica, in seguito a parere favorevole del Consiglio di Facoltà, il quale delibera a maggioranza qualificata (cf art. 12, 1g).

3. L'affiliazione comporta una speciale Convenzione con l'Istituto affiliato e una Normativa, sottoscritta da entrambi i contraenti. La durata dell'affiliazione è stabilita dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica²³. La Convenzione può essere revocata, a giudizio del Consiglio di Facoltà, per gravi inadempienze dell'Istituto.

4. La Facoltà, attraverso la Commissione permanente per gli Istituti (cf art. 42,4), sostiene e sovrintende a tutto ciò che concerne il *curriculum* degli studi che conduce al conferimento del primo grado accademico.

5. I compiti della Commissione permanente per gli Istituti²⁴ e gli altri requisiti riguardanti l'affiliazione e il conferimento del grado accademico sono ulteriormente specificati nell'*Appendice seconda* dei presenti Statuti.

Art. 44

Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati alla Facoltà

1. A norma dell'art. 12, 1g e delle prescrizioni della S. Sede, alla Facoltà possono essere collegati Istituti Superiori di Scienze Religiose per il conferimento del grado accademico di «Baccalaureato in Scienze Religiose» (o «Laurea»), al termine del primo ciclo triennale, e di «Licenza in Scienze Religiose» (o «Laurea

²² Cf. *Sapientia Christiana*, art. 62, 2. Congregatio pro Institutione Catholica, *Notio affiliationis theologicae*, nn. 2.3.4.

²³ Cf. *Notio affiliationis theologicae*, n. 8.

²⁴ *Ib.* n. 7; *Normae servandae*, art. 1.

Magistrale”), con specificazione dell’indirizzo di specializzazione, al termine del secondo ciclo biennale²⁵.

2. Le norme generali per tali collegamenti e riconoscimenti sono specificate nell’*Appendice terza* ai presenti Statuti.

3. Per il passaggio dagli Istituti Superiori di Scienze Religiose alla Facoltà di Teologia si seguono le indicazioni della Congregazione per l’Educazione Cattolica (cf *Appendice Terza*, art. 24, a-b).

4) I compiti della Commissione permanente per gli Istituti (ISSR) sono specificati di nuovo nell’*Appendice Terza* (art. 7).

²⁵ Congregazione per l’Educazione Cattolica, *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* (28 giugno 2008), artt. 26 e 27.

Art. 45*Rapporti con le Università e Facoltà ecclesiastiche e civili*

1. La Facoltà collabora con gli altri Centri di Studi Ecclesiastici direttamente e attraverso i vari organi associativi, per incrementare l'interscambio tra Docenti e realizzare con progetti comuni una più ampia penetrazione del messaggio cristiano nella cultura.
2. La Facoltà è aperta e disponibile per interscambi, mutui riconoscimenti, ricerche interdisciplinari ecc., con le Università statali e altri Istituti di studi superiori, specie quelli operanti nell'area culturale in cui essa è inserita.

APPENDICE PRIMA

L'AGGREGAZIONE

Premessa

Nell' aggregare un Istituto Teologico la Facoltà si propone di sostenere, qualificare e diffondere l'insegnamento della teologia cattolica, svolgendo i compiti previsti dalle norme della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Oggetto dell'Aggregazione sono il primo e il secondo ciclo degli studi teologici per il conferimento dei gradi di Baccalaureato e di Licenza in sacra teologia²⁶.

1. Tutto ciò che riguarda l'aggregazione di un Istituto Teologico alla Facoltà è di competenza del Consiglio di Facoltà. Gli affari correnti, tuttavia, sono trattati direttamente dal Preside e da una speciale «Commissione permanente per gli Istituti», eletta dal Consiglio, a norma dell'art. 42,4 degli Statuti Generali.

2. Per l'aggregazione si richiede che:

- a) i Docenti dell'Istituto siano in numero congruo alle discipline previste dal piano di studi e al numero degli Studenti; i Docenti stabili siano almeno dodici, abbiano il terzo grado accademico in teologia o in altre discipline ecclesiastiche; siano liberi da impegni e uffici incompatibili o troppo onerosi;
- b) l'insegnamento si svolga secondo il Piano di Studi approvato dal Consiglio di Facoltà;
- c) l'Istituto abbia aule e attrezzature convenienti, e posseda una Biblioteca aggiornata e accessibile a professori e studenti, debitamente fornita di libri e riviste.

3. Spetta al Preside della Facoltà:

- a) presenziare personalmente o tramite un suo Delegato, scelto tra i Professori della Facoltà, all'esame per il conferimento dei gradi accademici;
- b) visitare ufficialmente ogni triennio l'Istituto aggregato e stendere una relazione dettagliata da presentare al Consiglio di Facoltà;
- c) inviare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica copia della relazione triennale, con le opportune annotazioni e allegando il giudizio del Consiglio.

4. La Commissione permanente per gli Istituti:

- a) tratta le pratiche concernenti la concessione e il rinnovo della aggregazione;

²⁶ Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Normae de Institutis Theologicis Aggregatione*, Roma 23 giugno 1993.

- b) esamina i *curricula* del Corpo docente degli Istituti aggregati, soprattutto all'atto dell'incarico e nei passaggi di grado;
- c) rivede i piani di studi e l'impostazione delle singole discipline;
- d) verifica che le condizioni richieste per il conferimento dei gradi accademici siano fedelmente osservate;
- e) presenta una relazione annuale al Consiglio di Facoltà, il quale è chiamato a ratificare e a prendere le opportune decisioni.

5) Funzioni del Direttore dell'Istituto:

- a) la Direzione dell'Istituto è affidata a un «Direttore», scelto tra i Docenti Ordinari e Straordinari.
- b) il Direttore rappresenta l'Istituto presso la Facoltà ed è membro di diritto del Consiglio di Facoltà, cui partecipa con voto deliberativo, assieme a un rappresentante del corpo docente dell'Istituto, eletto dal Consiglio d'Istituto.

6. Spetta in particolare al Direttore dell'Istituto:

- a) mantenere uno stretto rapporto di collaborazione con la Facoltà:
- b) inviare alla Facoltà, una breve relazione dell'anno trascorso, specie per quanto concerne l'esito degli esami e il conferimento dei gradi accademici;
- c) in occasione della visita triennale del Preside, stendere una relazione completa del periodo, per tutto ciò che riguarda l' aggregazione;
- d) collaborare con la Commissione di Autovalutazione della Facoltà per sviluppare la cultura della qualità;
- e) istituire e presiedere una Commissione interna di Autovalutazione dell'Istituto aggregato con lo stesso scopo.

7. Al termine del ciclo quinquennale di studi, per il conferimento del primo grado accademico in teologia, la Facoltà esige che il candidato:

- a) abbia espletato il biennio filosofico, quattro semestri, come richiesto dalle norme della Congregazione per l'Educazione Cattolica;
- b) abbia superato regolarmente tutti gli esami e le altre prove previste dal *curriculum* teologico della durata di tre anni o sei semestri;
- c) abbia frequentato un corso di metodologia teologica, partecipato a un seminario pratico, e presentato un elaborato scritto di carattere metodologico;
- d) risulti regolarmente iscritto come Studente Ordinario presso l'Istituto negli ultimi due anni del suo *curriculum* teologico;

e) sostenga una prova finale conformemente a quanto previsto per gli studenti della Facoltà (cf art. 32,8) davanti a una commissione presieduta dal Direttore o da un suo Delegato.

8. Il secondo ciclo, per la Licenza, della durata di due anni distribuiti in quattro semestri, dovrà integrare la formazione teologica di base e avviare gli Studenti, attraverso discipline speciali, seminari ed esercitazioni, alla ricerca e alla elaborazione teologica in un settore specifico della teologia (cf Statuti Generali, art. 31,8).

9. Il piano di studi del secondo ciclo è elaborato dal Consiglio di Istituto su proposta dei docenti della Specializzazione presieduta dal Direttore ed è approvato dal Consiglio di Facoltà. Esso comprende corsi Comuni ai diversi indirizzi, corsi Fondamentali d'indirizzo, Speciali di indirizzo, Seminari, corsi Opzionali, corso di Metodologia d'indirizzo, Attività Formative Complementari.

10. I Diplomi attestanti il conferimento del grado accademico di Baccalaureato o di Licenza dovranno recare l'intestazione della Facoltà. Verranno debitamente firmati e sigillati dal Moderatore, dal Preside, dal Direttore e dal Segretario dell'Istituto.

11. Il riconoscimento, ai fini del conseguimento dei gradi accademici, di Diplomi, curricoli o corsi espletati presso altri Istituti accademici o altre Università dovrà conformarsi alle direttive della Facoltà. La Facoltà si riserva, all'atto del conferimento dei gradi accademici, di verificare la corretta applicazione delle norme.

12. Il Consiglio di Facoltà stabilisce la quota annuale delle tasse per l'iscrizione e il rilascio del Diploma da versare alla Facoltà.

APPENDICE SECONDA

LE AFFILIAZIONI

Premessa.

Nell'affiliare un Istituto Teologico la Facoltà si propone di sostenere e qualificare l'insegnamento della teologia cattolica nei Seminari, svolgendo i compiti previsti dalle norme della Congregazione per l'Educazione Cattolica. L'affiliazione si riferisce al primo ciclo degli studi teologici per il conferimento del grado di Baccalaureato in Sacra Teologia²⁷.

1) Tutto ciò che riguarda l'affiliazione è di competenza del Consiglio di Facoltà. Gli affari correnti, tuttavia, sono trattati direttamente dal Preside e da una speciale «Commissione permanente per gli Istituti», eletta dal Consiglio, a norma dell'art. 43,4 degli Statuti Generali.

2. Per l'affiliazione si richiede che:

²⁷ Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Notio Affiliationis Theologicae* (Conventio, Normae servandae), Roma 1 agosto 1985,

- a) i Docenti dell'Istituto siano in numero congruo alle discipline previste dal piano di studi e al numero degli Studenti; i Docenti stabili siano almeno sette, alcuni abbiano il terzo grado accademico, gli altri almeno il secondo, per l'insegnamento delle discipline teologiche ed ecclesiastiche; siano liberi da uffici incompatibili e impegni troppo onerosi;
- b) l'insegnamento si svolga secondo programmi ispirati dalla *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis* e approvati dal Consiglio di Facoltà;
- c) l'Istituto abbia aule e attrezzature convenienti e posseda una Biblioteca aggiornata e accessibile a professori e studenti, debitamente fornita di libri e riviste;

3. Spetta al Preside della Facoltà:

- a) presiedere personalmente o tramite un suo Delegato, scelto tra i Professori della Facoltà, all'esame per il conferimento del grado accademico;
- b) visitare ufficialmente ogni triennio l'Istituto affiliato e stendere una relazione dettagliata da presentare al Consiglio di Facoltà;
- c) inviare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica copia della relazione triennale, con le opportune annotazioni e allegando il giudizio del Consiglio.

4. La Commissione permanente per gli Istituti:

- a) tratta le pratiche concernenti la concessione e il rinnovo della affiliazione;
- b) esamina i *curricula* del Corpo docente degli Istituti affiliati, soprattutto all'atto dell'incarico e nei passaggi di grado;
- c) rivede i piani di studi e l'impostazione delle singole discipline;
- d) verifica che le condizioni richieste per il conferimento del grado accademico siano fedelmente osservate;
- e) presenta una relazione annuale al Consiglio di Facoltà, il quale è chiamato a ratificare e a prendere le opportune decisioni.

5. Funzioni del Direttore dell'Istituto:

- a) l'Istituto affiliato abbia un « Direttore di Istituto », scelto tra i Docenti Ordinari e Straordinari, a cui è affidata la Direzione degli studi e l'andamento ordinario della vita dell'Istituto;
- b) spetta al Direttore dell'Istituto mantenere uno stretto rapporto di collaborazione con la Facoltà. In particolare, è suo compito inviare alla Facoltà, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, il quadro completo degli Studenti candidati per il conseguimento del grado accademico, una breve

relazione dell'anno trascorso, specie per quanto concerne l'esito degli esami e il conferimento del grado. Spetta inoltre al Direttore, in occasione della visita triennale del Preside, stendere una relazione completa del periodo, per tutto ciò che riguarda l'affiliazione.

6. Il Direttore di un Istituto Affiliato può essere invitato dal Preside a partecipare al Consiglio di Facoltà, quando si trattano problemi riguardanti l'istituto (cf art. 10, 5).

7. Per il conferimento del primo grado accademico in teologia, da parte della Facoltà, si esige che il candidato:

a) abbia espletato il biennio filosofico, quattro semestri, come richiesto dalle norme della Congregazione per l'Educazione Cattolica;

b) abbia superato regolarmente tutti gli esami e le altre prove previste dal *curriculum* teologico;

c) abbia frequentato un corso di metodologia teologica, partecipato a un seminario pratico e presentato un elaborato scritto di carattere metodologico;

d) risulti debitamente iscritto presso la Facoltà nell'ultimo anno del suo *curriculum* teologico;

e) sostenga una prova finale conformemente a quanto previsto per gli studenti della Facoltà (cf art. 32,8), davanti a una Commissione presieduta dal Preside o da un Docente della Facoltà da lui delegato.

8. Il Diploma attestante il conferimento del grado accademico reca la intestazione della Facoltà. Esso verrà debitamente firmato e sigillato dal Moderatore, dal Preside, dal Direttore e dal Segretario dell'Istituto.

9. Il Consiglio di Facoltà stabilisce la quota annuale delle tasse d'iscrizione e per il rilascio del Diploma da versare alla Facoltà.

APPENDICE TERZA

ISTITUTI SUPERIORI DI SCIENZE RELIGIOSE COLLEGATI ALLA FACOLTÀ

1. Nell'area di sua competenza possono essere collegati alla Facoltà quegli Istituti Superiori di Scienze Religiose (=ISSR) che la Congregazione per l'Educazione Cattolica erige in Istituti accademici per il conferimento dei gradi di «Baccalaureato (Laurea) in Scienze Religiose» e di «Licenza (Laurea Magistrale) in Scienze Religiose».

2. Il collegamento è deliberato dal Consiglio di Facoltà a norma dell'art. 12,1g degli Statuti Generali e comporta l'approvazione previa, da parte dello stesso Consiglio, degli Statuti dell'Istituto. Il collegamento si perfeziona con la stipulazione di una speciale convenzione nella quale sono fissate le norme che

regolano il rapporto tra la Facoltà e l'Istituto. La convenzione va rinnovata ogni cinque anni.

Spetta tuttavia alla Congregazione per l'Educazione Cattolica dare l'approvazione giuridica degli Statuti ed erigere accademicamente l'Istituto. Tale erezione, per sé, è senza limiti di tempo.

3. Con il collegamento la Facoltà garantisce davanti alla Congregazione per l'Educazione Cattolica che la Direzione dell'Istituto, il suo Corpo docente, i programmi degli studi e relativo *curriculum*, le attrezzature ecc., sono conformi alle norme emanate dalla S. Sede a questo riguardo. Il collegamento non comporta oneri economici da parte della Facoltà.

4. Per il collegamento si esige che:

a) l'intera impostazione dell'Istituto sia solida e affidabile, in modo da garantire il conseguimento dei fini formativi, propri di tale istituzione;

b) il *curriculum* degli studi sia articolato in un triennio di base al termine del quale si consegue il «Baccalaureato in Scienze Religiose» (o «Laurea»), e in un biennio di specializzazione per il conseguimento della «Licenza in Scienze Religiose» (o «Laurea Magistrale»). Il numero complessivo dei crediti del triennio non deve essere inferiore a 180 ECTS e per il biennio non minore di 120 ECTS. Il numero complessivo di crediti per il quinquennio deve essere di 300 ECTS comprendendo corsi, seminari, laboratori e tirocini.

c) le forme di insegnamento prevedano, oltre alle lezioni, seminari, colloqui, esercitazioni scritte.

5. Tutto ciò che riguarda il Collegamento di un ISSR è di competenza del Consiglio di Facoltà. Gli affari correnti, tuttavia, sono trattati direttamente dal Preside e da una speciale «Commissione permanente per gli Istituti», eletta dal Consiglio, a norma dell'art. 43,4 degli Statuti Generali.

6. Spetta al Preside della Facoltà:

a) presiedere personalmente o tramite un suo Delegato, scelto tra i Professori della Facoltà, all'esame per il conferimento del grado accademico;

b) visitare ufficialmente ogni triennio l'Istituto collegato e stendere una relazione da presentare al Consiglio di Facoltà;

c) promuovere la collaborazione, tra loro e con la Facoltà, degli Istituti Collegati;

d) inviare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica la relazione quinquennale, con le opportune annotazioni e allegando il giudizio del Consiglio.

7. La Commissione permanente per gli Istituti:

a) tratta le pratiche concernenti il riconoscimento e il collegamento degli ISSR con la Facoltà;

- b) esamina i *curricula* del Corpo docente degli Istituti collegati, soprattutto all'atto della stabilizzazione e nei passaggi di grado;
- c) rivede i piani di studi e l'impostazione delle singole discipline;
- d) verifica che le condizioni richieste per il conferimento del grado accademico siano fedelmente osservate;
- e) presenta una relazione al Consiglio di Facoltà, il quale è chiamato a ratificare e a prendere le opportune decisioni.

8. Il Direttore dell'ISSR

- a) ogni ISSR abbia un « Direttore di Istituto », scelto tra i Docenti Ordinari e Straordinari, a cui è affidata la Direzione degli studi e l'andamento ordinario della vita dell'Istituto;
- b) spetta al Direttore dell'Istituto mantenere uno stretto rapporto di collaborazione con la Facoltà. In particolare, è suo compito inviare alla Facoltà, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, il quadro completo degli Studenti, una breve relazione dell'anno trascorso, specie per quanto concerne l'esito degli esami e il conferimento del grado. Spetta inoltre al Direttore, in occasione della visita triennale del Preside, stendere una relazione completa del periodo, per tutto ciò che riguarda la vita dell'ISSR.

9. Il Direttore di un Istituto collegato può essere invitato dal Preside a partecipare al Consiglio di Facoltà, quando si trattano problemi riguardanti l'Istituto (cf art. 10, 5).

10. I Docenti dell'ISSR devono distinguersi per idoneità scientifico-pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina. L'insegnamento deve essere improntato all'adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica. Coloro che insegnano negli ISSR devono ricevere la *missio canonica* o la *venia docendi*, concordemente con l'art. 19,5.

11. I Docenti si dividono in:

- a) *stabili*, nei gradi di straordinario e ordinario, che si dedicano a tempo pieno allo studio, all'insegnamento e all'assistenza degli studenti;
- b) *non-stabili*, nei gradi di incaricato e invitato, che prestano la loro collaborazione in modo non permanente e parziale.
- c) in aiuto ai docenti stabili possono essere nominati degli *Assistenti*.

12. In ciascun ISSR i docenti stabili devono essere almeno cinque, uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze umane. Qualora l'ISSR avesse solo il *primo ciclo*, i docenti stabili devono essere almeno quattro, uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia.

13. Per essere cooptato tra i docenti stabili, si richiede che il docente:

- a) si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica;
- b) sia fornito del congruo Dottorato di ricerca
- c) si sia dimostrato idoneo alla ricerca con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di lavori adatti allo scopo dell'ISSR;
- d) dimostri di possedere capacità pedagogico-didattiche;
- e) si sia seguita la procedura prevista dalla *Nota applicativa* del Comitato CEI per gli ISSR, ulteriormente precisata dalla Commissione della Facoltà per gli ISSR.

14. I docenti *stabili* presso gli ISSR non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili. Inoltre, l'incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca.

15. I docenti *non-stabili*, per le materie ecclesiastiche, devono essere in possesso almeno della Licenza canonica conseguita in una Facoltà Ecclesiastica o di un titolo equipollente ed avere buone attitudini all'insegnamento. Le norme peculiari circa i docenti non stabili devono essere fissate nel Regolamento dell'ISSR.

16. L'ISSR è aperto a tutti i fedeli cattolici – laici e religiosi – che, forniti di regolare attestato, idonei per la condotta morale e per i precedenti studi, desiderino avere una qualificata preparazione nelle Scienze Religiose. Ciascun ISSR deve essere in grado di assicurare un congruo numero di studenti ordinari, che ordinariamente non deve essere inferiore a settantacinque.

17. Gli studenti possono essere ordinari, straordinari, uditori e ospiti.

- a) *ordinari* sono quelli che, aspirando a conseguire i gradi accademici frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dal medesimo Istituto, con il regolare superamento dei relativi esami prescritti. Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce al Baccalaureato in Scienze Religiose, è necessario essere in possesso del titolo di studio medio-secondario richiesto per l'iscrizione all'Università statale. Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce alla Licenza in Scienze Religiose, è necessario essere in possesso del Baccalaureato in Scienze Religiose.
- b) *straordinari* sono coloro che, o perché privi del suddetto titolo di ammissione all'Università civile o perché non aspiranti al grado accademico, desiderano accedere agli insegnamenti predisposti dall'ISSR per il conseguimento di semplici Attestati di frequenza.
- c) *uditori* sono coloro che, non volendo conseguire il grado accademico nell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo Attestato di frequenza.
- d) *ospiti* sono coloro che, non volendo conseguire il grado accademico nell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto.

18. La Facoltà conferisce agli Studenti che hanno espletato tutte le prove previste dal curriculum triennale di studi il grado accademico di «Baccalaureato in Scienze Religiose» (o “Laurea”), e a conclusione del biennio di specializzazione la «Licenza in Scienze Religiose» (o “Laurea Magistrale”) che abilita all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole non universitarie di ogni ordine e grado.

19. Il piano di studi si ispiri alla seguente articolazione fondamentale:

a) nel primo ciclo devono essere trattate tutte le fondamentali discipline filosofiche e teologiche: Storia della Filosofia; Filosofia sistematica; Sacra Scrittura; Teologia fondamentale; Teologia dogmatica; Teologia morale; Teologia spirituale; Teologia liturgica; Patrologia e Storia della Chiesa; Diritto Canonico;

b) nel secondo ciclo, oltre ai corsi riferiti ad alcune delle menzionate discipline, in specie quelle propriamente teologiche, alle esercitazioni, ai corsi opzionali e ai seminari, devono essere proposti i corsi delle discipline caratterizzanti l'indirizzo di specializzazione;

c) ciascuna area di studi risulti convenientemente articolata nelle varie discipline principali, ausiliarie, opzionali, con l'attribuzione a ciascuna di un preciso numero di ECTS, in modo da garantire un'essenziale e relativamente completa conoscenza istituzionale della teologia cattolica e dei suoi necessari presupposti in filosofia e complementi in altre scienze umane.

20. L'insegnamento teologico sia impartito su testi o manuali di sicura attendibilità dottrinale.

21. Per poter essere ammessi agli esami, è necessario che lo studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline presso l'Istituto, o mediante FAD²⁸.

22. Per conseguire il Baccalaureato in Scienze Religiose si esige che il candidato abbia:

a) frequentato il primo ciclo di studi e superato gli esami relativi alle singole discipline;

b) acquisito la conoscenza di una lingua moderna oltre la propria, ed essere in grado di comprendere i testi;

²⁸ La *Formazione sincrona A Distanza* (FAD) è stata stabilita dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica a favore gli ISSR italiani interdiocesani con Decreto del 14 settembre 2015. Prevede la possibilità che le lezioni siano trasmesse “in uno o più poli formativi accademici di un ISSR, e deve essere garantita dalla presenza di adeguati supporti tecnologici, dalla frequenza di almeno dieci studenti e dall'assistenza di un *Tutor*” (art. 1). “La FAD viene concessa... solo agli ISSR che si accorpano” (art 2; cfr *Norme sulla formazione sincrona a distanza - FAD*, CEC, 14 settembre 2015).

c) composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, conforme alle norme indicate nel Regolamento dell'ISSR, che mostri la capacità di trattare l'argomento scelto, sostenendo l'esame sintetico su apposito tesario e davanti ad una commissione composta di non meno di tre docenti.

23. Per conseguire la Licenza in Scienze Religiose occorre che il candidato abbia:

a) conseguito il Baccalaureato in Scienze Religiose, frequentato il secondo ciclo di studi, e superato gli esami relativi alle singole discipline;

b) acquisito la conoscenza di due lingue moderne oltre la propria;

c) composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, secondo le norme stabilite nel Regolamento dell'ISSR, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto, sottomettendolo a verifica nella sessione prevista.

24. Passaggio dagli ISSR alla Facoltà:

- a. attesa la distinta configurazione degli studi in una Facoltà Teologica e in un Istituto Superiore di Scienze Religiose²⁹, lo studente in possesso della *Licenza in Scienze Religiose* (Laurea Magistrale), che volesse conseguire il Baccalaureato in Teologia, viene iscritto al 4° anno del ciclo istituzionale, con un apposito programma integrativo di almeno due anni³⁰, dopo attenta valutazione delle singole discipline del *curriculum studiorum* e con un piano di studi approvato per ogni candidato dall'Autorità Accademica.
- b. La stessa Autorità accademica si riserva di riconoscere e omologare dopo attenta valutazione delle singole discipline gli esami del *curriculum* degli studenti in possesso di *Baccalaureato in Scienze Religiose* (Laurea) o eventualmente singoli esami di *curricula* incompleti.

APPENDICE QUARTA

NORME SUL PLAGIO

L'attribuzione a sé della proprietà intellettuale di un testo o del contenuto di un'opera altrui, in qualunque sua parte, è una mancanza contro la giustizia e la verità. Il plagio può assumere forme diverse, che possono essere più o meno gravi, a seconda che si tratti di un'appropriazione - totale o parziale - della produzione intellettuale altrui o che risulti dolosamente intenzionale.

Esso si verifica quando:

²⁹ Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Istruzione per gli Istituti Superiori di Scienze Religiose*, 28 giugno 2008, *Introduzione*, n. 2; art. 21; *Delibera del Consiglio di Facoltà PFTIM*, 24.11.2010, verbale 134, p. 5.

³⁰ *Ibid.*, art. 21.

a) si presenta come proprio un testo, un'opera o delle idee, anche a prescindere dalla lingua adottata, senza riferimento esplicito alle fonti;

b) si copia direttamente parte del lavoro di un'altra persona, senza l'uso di virgolette (citazioni dirette) e senza riferimento in nota della fonte. I lavori da cui si copia possono essere:

- pubblicati in un libro, in una rivista, oppure inediti;
- estratti da fonti esterne o rintracciabili in rete;
- relazioni o elaborati di un Docente o di un altro Studente, copiati con o senza il suo permesso;

c) si parafrasa un testo altrui o il lavoro di un'altra persona o un'idea innovativa, senza alcuna indicazione della fonte.

Commettendo un plagio, il docente o lo studente viola i doveri di giustizia e di lealtà nei confronti degli autori e dei propri colleghi di studio; viene meno allo scopo della qualificazione e formazione accademica; presenta alla società un'immagine di sé non veritiera e inattendibile.

Si incorre inoltre in sanzioni specifiche, secondo quanto previsto dalla legislazione italiana. Dell'avvenuto plagio e della conseguente sanzione saranno informate le autorità superiori.

I criteri e le sanzioni specifiche per docenti e studenti saranno precisate dal Consiglio di Facoltà, il quale valuterà l'opportunità anche di una eventuale denuncia.